

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis e vertente

TRA

MUTUATARI

-attori-

E

BANCA

-convenuta-

Oggetto: Usura in contratto di mutuo

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

Con contratto stipulato in data 28/7/2005 in Napoli BANCA ha concesso a MUTUATARI un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi euro 244.000 da restituire con gli interessi in 30 anni a rate mensili; in caso di ritardato pagamento di qualunque importo da parte dei mutuatari, l'art. 4 del contratto prevede che costoro siano obbligati a pagare interessi moratori. Nel presente giudizio, MUTUATARI hanno convenuto BANCA chiedendo di dichiarare che il mutuo del 28/7/2005 *“sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore della polizza convenuta e comunque rientrando nel senso del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (Tasso contrattuale 3,90%, Tasso di mora pattuito 5,90%, Tasso soglia tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia 5,79%). ... Deliberare anche alla luce dell'art. 4 delle condizioni di cui al mutuo che la Banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese”*; quindi dichiarare che ai sensi dell'art. 644 cp e dell'art. 1815 co. 2 cc il mutuo in questione sia usurario e non sono dovuti interessi; quindi dichiarare che la banca deve restituire agli attori la somma di euro 69.537,54 da loro pagata a titolo di interessi, compensando tale somma (o quella diversa ritenuta dovuta allo stesso titolo) con quella dagli attori ancora dovuta a titolo di restituzione del capitale su 264 rate residue; con vittoria delle spese di lite, con distrazione”.

Si è costituita BANCA chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite. Non è stata svolta attività istruttoria, ed ora la causa va decisa.

In base all'art. 644 cp: *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il*

limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”. Ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, comma 1 e 2: “1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.” Ecco l'art. 1 co. 1 DL 394/2000 convertito in L. 24/2001: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.” Art. 1815 co. 2 cc (sul mutuo): “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”.

Sia l'art. 644 cp, il quale espressamente si riferisce a “*corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*” che l'art. 1815 cc, il quale si riferisce agli interessi che il mutuatario deve corrispondere al mutuante, hanno ad oggetto gli interessi corrispettivi: quindi, la soglia usura, e la sanzione del non essere dovuti interessi, si riferiscono letteralmente agli interessi corrispettivi.

Gli interessi corrispettivi sono in generale previsti dall'art. 820 co. 3 cc: “*Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali ...*”, mentre quelli moratori sono previsti dall'art. 1224 cc: “*Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.*”: i primi remunerano il capitale, i secondi sanzionano il ritardo nell'adempimento. Tuttavia, come si vede l'art. 1 co. 1 DL 394/2000 convertito in L. 24/2001 estende l'applicazione della disciplina dell'usura, sia l'art. 644 cp che l'art. 1815 co. 2 cc agli interessi convenuti a qualsiasi titolo, evidentemente anche agli interessi moratori. Ed infatti già Cass. 5324/2003 affermò: “*In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge.*”, e a sua volta si riferì a Cass. 14899/2000 e Corte Costituzionale 29/2002, in cui si legge: “*che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto*

proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.”; queste sentenze concludevano che non si poneva un problema di legittimità costituzionale della normativa sull’usura, per disparità di trattamento tra interessi corrispettivi e moratori, in quanto anche questi ultimi devono in realtà rispettare i tassi soglia.

Anche Cass. 350/2013 ha affermato che *“ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*; anche da tale sentenza si evince che non esiste un unico tasso da prendere in considerazione per il rispetto del tasso soglia, bensì due: quello degli interessi corrispettivi, e quello degli interessi moratori.

Essendo però pacifica la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, come sopra evidenziato, se ne deve concludere che dovendo ciascuna tipologia separatamente rispettare il tasso soglia, se sono usurari solo gli interessi moratori, solo questi ultimi non siano dovuti, in applicazione analogica dell’art. 1815 co. 2 cc.

Vero è che non rileva che gli interessi moratori siano dovuti solo eventualmente, in caso di ritardo nel pagamento, perché la normativa sull’usura sanziona la condotta di chi si fa anche solo promettere interessi usurari.

E’ anche vero che la soluzione adottata da Banca d’Italia, di applicare per gli interessi moratori uno specifico tasso soglia, aumentato rispetto a quello previsto per i corrispettivi non è condivisibile: l’art. 2 L. 108/1996 prevede un solo tasso effettivo globale medio, in base al quale calcolare un unico tasso soglia. Quindi, l’unica applicabile anche per gli interessi moratori è quella calcolata in base all’unico Tegn rilevato dal MEF. Inoltre, è vero pure che gli interessi moratori, applicati su rate già comprensive degli interessi corrispettivi, danno luogo ad un unico tasso d’interesse composto, come ha affermato già Cass. 1724/1977: *“La pattuizione intervenuta preventivamente, all’atto della stipula del mutuo, con la quale si prevede la corresponsione di interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, già comprensive degli interessi corrispettivi, costituisce violazione del divieto di anatocismo, ed è nulla per contrasto con norme imperative.”*; quindi, è quest’unico tasso composto che deve rispettare la soglia, per quanto concerne gli interessi moratori.

Ma deve richiamarsi ancora il contenuto dell’art. 1815 co. 2 cc: *“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”*

Quale clausola è nulla? Ovviamente, la clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi usurari.

E poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori hanno diversa natura, essi sono necessariamente previsti e disciplinati da distinte clausole contrattuali, come infatti accade anche nel contratto per cui è causa, in cui l’art. 3 disciplina gli “interessi” (corrispettivi) e l’art. 4 disciplina gli “interessi di mora”. Quindi, se l’art. 4 del contratto prevedesse interessi moratori usurari, solo tale clausola sarebbe nulla, e non sarebbero interessi moratori, mentre continuerebbero ad essere dovuti gli interessi corrispettivi, in base ad altra clausola rispettosa del tasso soglia vigente quando venne stipulato il contratto. E ciò, si ripete, in applicazione analogica dell’art. 1815 co. 2 cc, il quale a rigore concerne solo gli interessi corrispettivi.

Si evidenzia il principio enunciato da Cass. 1217/1966: *“La norma dell’art. 9 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, sull’industrializzazione del Mezzogiorno d’Italia, la quale, dopo aver limitato la misura degli interessi dei mutui ivi previsti alla misura del tasso ufficiale di sconto, aumentato del 3,50 per cento, stabilisce altresì che non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro Onere o spesa a qualsiasi titolo, si riferisce a qualsiasi maggiore corrispettivo, posto a carico del mutuatario, che incida sull’economia del contratto, secondo il suo normale svolgimento, e non anche alla pattuizione relativa agli interessi moratori, fissati in misura*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

maggio re per il caso di inadempimento da parte del mutuatario, poiché tale pattuizione ha riferimento ad una fase in cui vi è stata, per l'incorsa mora, violazione dei patti contrattuali.”.

Nessun dubbio, dunque, sin da tale decisione, che la disciplina degli interessi corrispettivi non si applichi automaticamente agli interessi moratori, stante la loro ben diversa natura; e se una norma, come l'art. 1 DL 394/2000 convertito in L. 24/2001, estende l'art. 1815 co. 2 cc agli interessi moratori, ciò significa che la stessa disciplina si applica a due fattispecie diverse; e, in definitiva, ciascuna delle due fattispecie, ovvero in questo caso l'art. 3 e l'art. 4 del contratto del 28/7/2005, è distintamente ed autonomamente soggetta al regime della nullità in caso di convenuti interessi usurari.

Pertanto, la domanda volta a sentir dichiarare gratuito il contratto di mutuo per cui è causa, va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. omissis tra: MUTUATARI, attori; BANCA, convenuta; così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 4.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 14/1/2017

**Il giudice unico
Dott. Ettore Pastore Alinante**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*